

<i>Titolo</i>	PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/34/UE “Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” Allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo
<i>Riferimento</i>	PR PART ON/ATEX/B
<i>Revisione e data entrata in vigore</i>	Rev. 0 del 20/04/2016
<i>Approvato da</i>	IMQ S.p.A. – Funzione FP

Indice

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
	2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE	3
	2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE.....	3
	2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	3
ART. 4.	ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	3
	4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
	4.2. ESAME CE/UE DEL TIPO	4
	4.2.1. <i>Documentazione richiesta</i>	4
	4.2.3. <i>Verifica del prodotto</i>	4
	4.2.4. <i>Prove e controlli</i>	4
	4.2.5. <i>Esito della valutazione</i>	4
	4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
ART. 7.	UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI	5
	7.1. MARCATURA CE	5

Art. 1. **PREMESSA**

Aggiunta

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del *Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051* (nel seguito, "Regolamento Generale"), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.3 e 4.4.

Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato III – Modulo B – Esame UE del Tipo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/34/UE.

Art. 2. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

Aggiunta

Il presente Regolamento si applica ai prodotti così come definiti nell'articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/34/UE (qui di seguito i "**prodotti**"); in particolare, i prodotti di cui al suddetto articolo 1, comma 1 includono:

- a) "**apparecchi e sistemi di protezione**" destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- b) "**dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione**" destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
- c) i "**componenti**" destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

2.3. Certificazione CE/UE

Sostituzione

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/34/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**"), l'attività di *Esame UE del Tipo* come previsto dall'Allegato III Modulo B della Direttiva.

2.4. Esito della valutazione di conformità

Sostituzione

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il Certificato di Esame UE di Tipo (che riporta il nome e l'indirizzo del Fabbrikante). In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate.

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1. Presentazione della Domanda

Variante (2° Capoverso, 1ª alinea)

- generalità del Fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

Aggiunta

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:

IMQ S.p.A.

Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano

c.a. : Funzione Prodotto - Area Certificazione - Settore Direttive

indicando nell'oggetto "Documentazione tecnica".

4.2. Esame CE/UE del Tipo

4.2.1. Documentazione richiesta

Sostituzione

Il Committente è tenuto a fornire la documentazione relativa al progetto (Documentazione Tecnica) completa di quanto previsto al paragrafo 3 comma c) dell'Allegato III della Direttiva, nonché un campione o più campioni rappresentativi della produzione prevista.

Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

4.2.3. Verifica del prodotto

Sostituzione

Nel caso la valutazione della Documentazione Tecnica abbia dato esito positivo, IMQ esegue o fa eseguire gli opportuni esami, verifiche e prove, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell'Allegato III della Direttiva.

4.2.4. Prove e controlli

Aggiunta

IMQ concorda con il Committente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

Al termine degli esami e delle prove, IMQ redige un rapporto di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al paragrafo 4 dell'Allegato III della Direttiva e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, IMQ rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del Committente.

4.2.5. Esito della valutazione

Aggiunta

Il Certificato di Esame UE del Tipo rilasciato al Committente riporta quanto previsto al paragrafo 6 dell'Allegato III della Direttiva.

Qualunque sia l'esito dell'esame, IMQ conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda.

IMQ si riserva di chiedere che il fabbricante conservi i campioni provati, o parti di essi, debitamente contrassegnati o sigillati, presso la propria sede.

4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione

Aggiunta

Il Certificato di Esame UE del Tipo ha validità illimitata, salvo che non intervengano eventuali modifiche nei requisiti normativi di riferimento o nelle caratteristiche del prodotto.

Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI

7.1. Marcatura CE

Sostituzione

La marcatura CE può essere apposta sui prodotti solo dopo aver superato positivamente la procedura di valutazione della conformità oggetto di questo Regolamento e dopo aver espletato positivamente una delle procedure di valutazione della conformità riferite alla fase della produzione previste dalla Direttiva (rif. Direttiva: Articolo 13).

Premesso quanto sopra, il Fabbricante dovrà:

- redigere apposita dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE nel caso di “apparecchi”, di “sistemi di protezione” e dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1 b della Direttiva secondo le modalità previste dall’articolo 16 della Direttiva stessa;
- redigere un attestato scritto di conformità senza apporre la marcatura CE nel caso di “componenti”, secondo le modalità previste dall’articolo 13, paragrafo 3 della Direttiva.

La marcatura CE deve essere seguita dal numero identificativo di IMQ (**0051**) limitatamente ai casi in cui IMQ intervenga nella fase di sorveglianza della produzione, vale a dire quando è incaricato dal Committente di svolgere le attività previste dalle procedure di seguito indicate:

- Conformità basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione, di cui all'Allegato IV – Modulo D
- Conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto, di cui all'Allegato V – Modulo F
- Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, di cui all'Allegato VI – Modulo C1
- Conformità basata sulla garanzia della qualità del prodotto, di cui all'Allegato VII – Modulo E
- Conformità basata sulla verifica dell'unità, di cui all'Allegato IX – Modulo G.

È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.